



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".**

Rep. atti n. 165/CU del 27 novembre 2025.

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 27 novembre 2025:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTA** la nota prot. DAGL n. 16592 del 4 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19071, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 19156 del 5 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato provvedimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 12 novembre 2025;

**VISTA** la comunicazione del 6 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19241, con la quale l'ANCI ha chiesto di modificare la data della citata riunione tecnica;

**VISTA** la nota prot. DAR 19275 del 6 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate, la posticipazione della riunione tecnica al giorno 18 novembre 2025;

**VISTA** la comunicazione dell'11 novembre 2025, acquisita al prot. DAR n. 19562, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato proposte emendative, condivise nell'ambito della Sub-area regionale Salute e sicurezza sul lavoro della predetta Commissione, relative allo schema di decreto in oggetto;

**VISTA** la nota prot. DAR 19633 del 12 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione del Coordinamento tecnico regionale della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la comunicazione del 17 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n 19845, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato proposte emendative allo schema di decreto in oggetto;

**VISTA** la nota prot. DAR 19891 del 17 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le predette proposte emendative alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate;

**VISTA** la comunicazione del 17 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n 19927, con la quale l'ANCI ha inviato proposte emendative allo schema di decreto in oggetto in merito all'articolo 18 e alle disposizioni per le organizzazioni di volontariato della protezione civile;

**VISTA** la nota prot. DAR 19936 del 17 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le predette proposte emendative a tutte le amministrazioni interessate;

**VISTI** gli esiti della riunione tecnica del 18 novembre 2025 nella quale:

- i rappresentanti dei Coordinamenti tecnici regionali competenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno illustrato le proposte emendative precedentemente trasmesse;
- il rappresentante dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di far riserva di approfondimento sugli emendamenti proposti;
- il rappresentante del Ministero della salute ha comunicato che avrebbe trasmesso un documento di riscontro in ordine agli emendamenti pervenuti;
- il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha segnalato l'importanza, tra l'altro, dell'emendamento all'articolo 3 in materia di poteri ispettivi degli Ispettorati del lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto presupposto necessario ai fini dell'applicazione della normativa in materia di patente a punti;
- il rappresentante dell'ANCI ha illustrato le proposte emendative precedentemente inviate;
- il rappresentante dell'Ufficio legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha esaminato le proposte dell'ANCI formulando le prime osservazioni e riservandosi una valutazione politica e lo svolgimento di una istruttoria con il Dipartimento della protezione civile, anche mediante interlocuzioni con i ministeri competenti.

**VISTA** la comunicazione del 18 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20034, con la quale l'ANCI ha trasmesso le proposte emendative aggiornate, a seguito della discussione svoltasi nella predetta riunione tecnica;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20098 del 19 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le predette proposte emendative aggiornate dell'ANCI a tutte le amministrazioni interessate;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la comunicazione del 18 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20033, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione Lavoro e formazione sociale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel fare seguito agli esiti della riunione tecnica del 18 novembre 2025, ha trasmesso osservazioni relative all'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto in oggetto;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20105 del 19 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le predette osservazioni al Ministero del lavoro;

**VISTA** la nota prot. DAR 20162 del 19 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, ha convocato una riunione tecnica per il giorno 24 novembre 2025;

**VISTA** la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 20416 del 24 novembre 2025, con la quale la Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso "le proposte di emendamenti in merito agli emendamenti precedentemente promossi da ANCI";

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20428 del 24 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le predette proposte di emendamenti a tutte le amministrazioni interessate;

**VISTI** gli esiti della riunione tecnica del 24 novembre 2025, nel corso della quale:

- il rappresentante della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha illustrato gli emendamenti da ultimo proposti;
- i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare hanno esaminato, unitamente ai rappresentanti delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI, gli emendamenti proposti ed hanno comunicato che avrebbero trasmesso un documento di riscontro in ordine agli emendamenti pervenuti;

**VISTA** la comunicazione del 25 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20566, con la quale l'ANCI ha inviato il documento aggiornato recante le proposte sul provvedimento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20591 del 25 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione dell'ANCI del 25 novembre 2025 a tutte le amministrazioni interessate;

**VISTA** la comunicazione del 25 novembre 2025, acquisita al prot. DAR n. 20624 del 26 novembre 2025, con la quale il Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha trasmesso un documento contenente il parere sulle proposte emendative formulate dall'ANCI e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20633 del 26 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la sopra citata comunicazione del Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a tutte le amministrazioni interessate;

**VISTA** la comunicazione del 26 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20638, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il documento di riscontro sulle proposte emendative formulate dall'ANCI e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20642 del 26 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la sopra citata comunicazione dell'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a tutte le amministrazioni interessate;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con gli emendamenti già accolti in sede tecnica (comunicazioni acquisite, rispettivamente, con nota prot. DAR n. 20638 e nota prot. DAR n. 20624, entrambe del 26 novembre 2025), e condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

**CONSIDERATO** che, nel corso della medesima seduta:

- il rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha rilevato che, in relazione alla proposta emendativa dell'ANCI relativa all'articolo 18, comma 13, volta a sostituire, nel testo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con la Conferenza unificata, la materia sia anche di competenza comunale. Il medesimo rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha poi espresso perplessità in ordine all'emendamento proposto dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'articolo 18, comma 9, precisando che la questione può essere approfondita in sede di esercizio della delega per la protezione civile;
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto, relativamente a quanto sopra espresso in ordine all'articolo 18, comma 9, un approfondimento urgente, possibilmente entro la conversione del decreto; mentre, per quanto riguarda l'emendamento relativo all'articolo 18, comma 13, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione della competenza legislativa regionale, hanno proposto di conservare nel testo la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, altresì, il parere della Conferenza unificata ai fini del rispetto delle competenze amministrative dei comuni;
- il Capo di gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha espresso parere favorevole in ordine a quanto proposto dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini in cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-  
LEGGE 31.10.2025, N. 159 RECANTE “MISURE URGENTI PER LA TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN  
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE”**

*Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
281*

**Punto 15) odg Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con gli emendamenti già accolti in sede tecnica (prot. DAR n. 20638 e prot. DAR n. 20624) e condizionato alle proposte emendative di seguito riportate.

La Conferenza propone altresì un’ulteriore proposta emendativa non vincolante.

**PROPOSTE EMENDATIVE CONDIZIONANTI**

***1. Proposta parzialmente ablativa***

***6.1***

All'articolo 6, primo comma, le parole "*presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*", sono soppresse.

**Relazione illustrativa**

La proposta è stata formulata con l’obiettivo che l’Accordo Stato-Regioni previsto al comma 1 definisca anche le modalità per l’istituzione dell’elenco di tutti i soggetti formatori, nel rispetto delle attuali competenze e dei ruoli dei soggetti che attualmente intervengono nel sistema (Regioni, Ministero del Lavoro, INAIL, INL). Alla disciplina di detto elenco, infatti, (per la quale risulta accolto dal Ministero del Lavoro l’emendamento presentato dalle Regioni, come da nota DAR n. 20638) si ritiene fondamentale che vengano rinviate anche la disciplina per l’accreditamento dei soggetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché la disciplina dei controlli e delle ispezioni, funzioni che devono essere poste necessariamente in una logica di continuità tra loro e che al momento competono ad una pluralità di soggetti. Ciò si rende peraltro evidente considerando che l’articolo in questione non prevede oneri finanziari aggiuntivi e che quindi ciascun soggetto del sistema può agire nell’ambito delle attuali competenze.

***2. Proposta additiva***

#### **14.1**

All' articolo 14, primo comma, dopo le parole *“i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze”*, aggiungere il seguente periodo: *“qualora non abbiano già autonomamente provveduto ad individuare il personale da assumere”*.

### **3. Proposta additiva**

#### **14.2**

All'articolo 14, secondo comma:

- dopo le parole *“A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 208,* aggiungere le seguenti parole *“all’articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264”*,

- dopo le parole *“... possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL”*, aggiungere il seguente periodo *“Le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il sistema SIISL sono messe a disposizione delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).”*

#### **Relazione illustrativa**

Le proposte emendative sono volte ad introdurre necessarie semplificazioni. In primo luogo, per evitare che la norma introdotta configuri un obbligo preventivo nei confronti dei datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi pubblici per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, anche qualora abbiano già autonomamente individuato la persona da assumere (come avviene nella maggioranza dei casi).

In secondo luogo, per assicurare che le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il sistema SIISL siano messe a disposizione alle Regioni, in cooperazione applicativa, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza come previsto *dall’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, indipendentemente dal fatto che il dato provenga dalla comunicazione attraverso il sistema SIISL. L’inserimento degli artt. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 e 21 della l. n. 264/1949 sono necessari per coprire tutte le comunicazioni obbligatorie, ivi incluse proroghe, trasformazione e cessazioni.

#### **4. Proposta additiva**

##### **18.1**

“Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 è inserita la seguente:

“c bis) dopo l’articolo 60 è inserito il seguente:

«Articolo 60 bis (Sanzioni per i soggetti responsabili delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1. Gli articoli 55, 56 e 59 non si applicano ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, in relazione agli obblighi di cui all’articolo 3 bis.

2. Il rappresentante legale delle organizzazioni di protezione civile è punito con la sanzione interdittiva dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni:

a) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 3;

b) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 4.

3. Per le violazioni di cui al comma 2, ove il rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile coincida con il Sindaco del Comune di riferimento, la sanzione interdittiva è sostituita dalla sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 1000.

4. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è punito con la con la sanzione interdittiva dalle attività di protezione civile da 1 mese a 6 mesi:

a) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera a);

b) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 3;

c) per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 bis, comma 4.

5. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono in alcun modo essere equiparati alle figure di datore di lavoro, di dirigente o di preposto per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.>>”.

#### **Relazione illustrativa**

Con l’art. 18 comma 1 del decreto in oggetto è stato introdotto l’art. 3 bis al d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Agli effetti della novella, il comma 2 dell’art. 3-bis sono identificati 2 soggetti cui sono riferite le norme introdotte:

a) il volontario della protezione civile, che viene equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, ossia formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e DPI, e che è riconosciuto responsabile della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi in cui opera e su cui ricado gli effetti delle sue azioni ed omissioni;

b) il rappresentante legale, tenuto all’osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5.

Agli effetti dell’equiparazione del volontario, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 d.lgs. 81/08 il TUSL si applica anche ai detti soggetti equiparati.

Onde evitare l'applicazione di sanzioni penali a volontari e sindaci per le violazioni dei rispettivi obblighi previsti dall'art. 3-bis, appare opportuno introdurre, in sede di conversione in legge del decreto, una specifica normativa sanzionatoria meno afflittiva, prevedendo solo sanzioni interdittive per i volontari e sanzioni amministrative per i sindaci che non possono essere estromessi dalle proprie funzioni con un provvedimento sospensivo.

## **5. Proposta additiva**

### **18.3.**

“Al comma 3 dell'articolo 18, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole *“da lui svolti, riceva,”*

sono inserite le seguenti prole: *“, ai fini della sicurezza,”.*”

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento è necessario a chiarire che le attività di formazione, informazione e addestramento sono riferite all'ambito della sicurezza; questo per evitare sovrapposizioni con quanto previsto, anche sulle competenze, dall'art. 8, comma 1, lettera f) del codice della protezione civile.

## **6. Proposta additiva**

### **18.3**

“Al comma 3 dell'articolo 18, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti parole *“A tal fine il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce apposite linee guida per la predisposizione dei protocolli sanitari.”*

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento introduce delle linee guida per la predisposizione dei protocolli sanitari in carico alle Regioni, utile e necessario supporto per le attività delle Regioni.

## **7. Proposta additiva**

### **18.9.**

“Al comma 9 dell'articolo 18, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti parole *“Considerate le specificità della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono a disciplinare per le proprie strutture operative di volontariato gli standard per la formazione, informazione e addestramento di cui al comma 3.”*

### **Relazione illustrativa**

L'accoglimento di questo emendamento risulta fondamentale in quanto la Regione e le Province autonome annoverano nel proprio Volontariato, secondo gli Statuti di autonomia, i Vigili del fuoco Volontari. Essi svolgono, unico caso sul territorio nazionale, oltre alle attività di protezione civile, anche quelle di soccorso tecnico urgente al pari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto, è necessario prevedere la disposizione richiesta al fine di poter stabilire un regime di sicurezza calibrato e adeguato al ruolo affidato.

### **ULTERIORE PROPOSTA EMENDATIVA**

Si propone, infine, come mero contributo, il seguente emendamento all'art.19

- “All'articolo 19, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 701-bis e 701-ter, le parole “*nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna Regione*” sono sostituite con le seguenti “*nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 702*”;

b) ai commi 701-quater e 701-quinqies dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti “*Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione previste nel piano dei fabbisogni il personale in possesso dei suddetti requisiti può essere prorogato nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”

### **Relazione illustrativa**

La finalità della proposta di emendamenti è quella di precisare e caratterizzare in modo coerente e rispondente ai vincoli e tetti di spesa vigenti, le diverse facoltà assentite dalle disposizioni di cui al comma 701 e ss della L. n. 178/2020, così come modificate e integrate dall'art. 19 del DL n. 159/2025 in particolare nei commi 701, 701 – bis e 701 – ter.

Si propone di espungere dalle disposizioni del comma 701 – bis e 701 – ter la dizione “*nei limiti delle facoltà assunzionali*”, in quanto trattasi di assunzioni con contratti di lavoro flessibile che non impegnano in modo definitivo l'organico degli Enti e che non richiedono impiego di facoltà assunzionali; peraltro essendo sia la facoltà di proroga (comma 701 – bis) che quella di sostituzione (comma 701-ter) riferita alla fattispecie di contratti di cui al comma 701 ne deriva che trattasi degli stessi contratti eterofinanziati con le risorse di cui al comma 702 (fondo per gli investimenti in materia di dissesto idrogeologico) e pertanto si propone che coerentemente il limite debba essere individuato parimenti nella disponibilità delle medesime risorse assegnate ai sensi del comma 702.

Correttamente invece il limite delle facoltà assunzionali è previsto nel comma 701 – quater e 701 – quinqies laddove si riconosce la facoltà a ciascun Ente di prevedere percorsi di stabilizzazione all'interno dei pinai dei fabbisogni per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti in ciascun comma e pertanto risulta in tale fattispecie del tutto coerente prevedere altresì il limite delle facoltà assunzionali. All'interno del comma 701 – quater e 701 – quinqies, si propone, coerentemente, di aggiungere la facoltà di proroga fino al completamento delle procedure di stabilizzazione (anche in coerenza con le previsioni del CCNL Funzioni locali in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato e del regime delle proroghe in deroga per i lavoratori interessati dai processi di

stabilizzazione) e in tal caso richiamando espressamente il limite dell'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 in quanto in tali fattispecie, negli atti della programmazione dei fabbisogni che individuano i percorsi di stabilizzazione può essere coerentemente autorizzato l'impiego di risorse ordinarie per la spesa delle proroghe necessarie ad accompagnare la conclusione delle procedure, anche laddove non siano ulteriormente disponibili le risorse assegnate ai sensi del comma 702.

Gli emendamenti proposti, nel rispetto del quadro vigente delle disposizioni in materia di limiti e tetti di spesa, valgono complessivamente a chiarire anche la natura delle facoltà rimesse alla discrezionalità e autonomia organizzativa degli Enti, laddove la facoltà di assunzioni e di proroga di cui al comma 701, 701-bis e 701-ter possono essere applicate a prescindere dalla stabilizzazione che costituisce una facoltà e che soggiace ad altri presupposti e condizioni, quali la maturazione dei requisiti tassativi individuati dal legislatore ai commi 701 – quater e 701 – quinquies e che implica l'impiego di facoltà e risorse assunzionali proprie di ciascun Ente.

Roma, 27 novembre 2025